



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 95 DEL 23-09-2022 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA O SENSO UNICO ALTERNATO SE NECESSARIO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE CANOVA, TRIESTE E TICINO DALLE ORE 7,00 DEL GIORNO 26.09.2022 SINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta in data 21.09.2022 prot.30089 dalla Ditta EDIL SERVICE SRL recante la richiesta di ordinanza per il senso unico alternato e divieto di sosta in via Canova n.9, via Trento n.23 e n.35 e via Ticino n.69 dalle ore 7,00 alle ore 18,00 a partire dal giorno 26.09.2022 al fine di procedere con i lavori di ripristino stradale con conto di ENEL;

RILEVATA la necessità di istituire quanto in oggetto descritto per ragioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 31.05.2022 di nomina del sottoscritto a titolare della posizione organizzativa dell'Area Polizia Locale e Protezione civile;

ORDINA

L'istituzione del restringimento di carreggiata o del senso unico alternato, se necessario regolato da movieri ed il divieto di sosta con rimozione forzata in via Canova altezza civico 9, in via Trento altezza civici 23 e 35 ed in via Ticino altezza civico 69 dalle ore 7,00 del giorno 26.09.2022 sino a fine lavori.

DISPONE

Che la ditta sopraindicata provveda alla collocazione di apposita segnaletica di restringimento carreggiata o senso unico alternato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n.495/1992) e dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. del 10.07.2002) e che provveda almeno 48 ore prima, alla collocazione di apposita segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata.

Che il richiedente integri la segnaletica con idonee lampade di segnalazione, demandando la responsabilità per l'installazione e la sorveglianza della segnaletica necessaria all'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui la stessa dovesse permanere in ore serali/notturne.

Che l'avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione relativa segnaletica.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.)

Che la ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).

RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

DEMANDA

Il compito di fare rispettare la presente ordinanza al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio